

D.g.r. 30 marzo 2026 - n. XII/5951
Criteria e modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei familiari delle vittime della criminalità (art. 21, comma 1 e 1bis l.r. n. 17/2015) – Revoca della d.g.r. n. 2072/2019

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità», come modificata, da ultimo, dalla l.r. 29 dicembre 2025, n. 19 che ha integrato l'art. 21 (*Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari*), sostituendo il comma 1 e aggiungendo i commi 1 bis, ter, quater e quinquies;

Visto, in particolare, che l'art. 21 della l.r. n. 17/2015, prevede:

- al comma 1 che Regione concede contributi per:
 - a) assistenza legale,
 - b) affrontare emergenze economiche causate dal decesso, ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, con sede effettiva nel territorio regionale, deceduti nell'esercizio di tali attività a seguito di azioni criminose, e ai familiari di altri soggetti deceduti per effetto di un'azione criminosa commessa nelle medesime circostanze di fatto,
- al comma 1 bis che i contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti anche ai familiari di soggetti residenti in Lombardia, vittime di reati di omicidio doloso, di cui all'articolo 575 del codice penale, commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel territorio della Regione Lombardia, e sia stata esercitata l'azione penale per il medesimo reato;

Considerato che, l'articolo 21, comma 1 quinquies, prevede che la Giunta regionale definisca i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al medesimo articolo nonché le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali;

Richiamata la d.g.r. n. 2072 del 31 luglio 2019 che ha revisionato i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ai familiari delle vittime della criminalità, approvati dalla d.g.r. n. 4370/2015, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della l.r. n. 17/2015;

Ritenuto, stante la modifica normativa approvata dalla citata l.r. 29 dicembre 2025, n. 19, di dover procedere a ridefinire i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei familiari delle vittime della criminalità, di cui all'art. 21, comma 1 e 1 bis della l.r. n. 17/2015, revocando la d.g.r. n. 2072 del 31 luglio 2019;

Dato atto che per l'attuazione dell'articolo 21, commi 1 e 1 bis, della l.r. n. 17/2015 sono stati stanziati € 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, a valere sul capitolo 10729 «Aiuto ai familiari delle vittime della criminalità»;

Ritenuto, quindi, di provvedere, ai sensi dell'art. 21, comma 1 quinquies della l.r. n. 17/2015 alla individuazione degli importi del contributo e di condizioni e termini di erogazione nonché a disciplinare il trattamento dei dati personali connessi all'erogazione dei suddetti contributi, approvando i documenti predisposti dalla competente Direzione Generale «Criteria e modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei familiari delle vittime della criminalità (art. 21, comma 1 e 1 bis, l.r. n. 17/2015)», allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e il «Regolamento disciplinante il trattamento di dati personali connesso all'operatività dei benefici di cui all'art. 21 «Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari» l.r. n. 17/2015», allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

Preso atto che la competente Direzione Generale considera che il contributo finanziario previsto dalla presente deliberazione, finalizzato al sostegno dei familiari delle vittime della criminalità, non rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in quanto misura non volta a sostenere un'attività economica;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico Obiettivo strategico 2.5.3 «Valorizzare i beni confiscati, promuovere la legalità e la cultura della sicurezza», identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura;

za», identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura;

Visti la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale successive modifiche ed integrazioni», nonché la legge regionale n. 21 del 31 dicembre 2025 di approvazione del «Bilancio di previsione 2026 -2028»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente reperate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato 1 «Criteria e modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei familiari delle vittime della criminalità (art. 21, comma 1 e 1 bis, l.r. n. 17/2015)»;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato 2 «Regolamento disciplinante il trattamento di dati personali connesso all'operatività dei benefici di cui all'art. 21 «Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari» l.r. n. 17/2015»;
3. di dare atto che per il sostegno finanziario della misura di cui al punto 1. è stanziata a bilancio la somma di € 60.000,00, che trova copertura al capitolo 10729 «Aiuto ai familiari delle vittime della criminalità» per ciascun anno del triennio 2026-2028;
4. di dare atto che la competente Direzione Generale Sicurezza e Protezione civile provvederà alla gestione delle attività conseguenti alle determinazioni di cui al presente atto, nonché alla definizione della modulistica per la presentazione della domanda di accesso al contributo regionale, per le finalità di cui all'art. 21, commi 1 e 1 bis della l.r. n. 17/2015;
5. di revocare la d.g.r. n. 2072 del 31 luglio 2019 «Revisione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi ai familiari delle vittime della criminalità, approvati dalla d.g.r. n. 4370/2015 (l.r. 17/2015, art. 21, comma 1)»;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione della stessa nelle adeguate forme;
7. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

ALLEGATO 1

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ (ART. 21, COMMA 1 E 1BIS, L.R. N. 17/2015)**Art. 1 Oggetto**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità), la Regione eroga, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti, contributi per l'assistenza legale e per affrontare le emergenze economiche causate dal decesso della vittima della criminalità.

Art. 2 Beneficiari del contributo

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 17/2015 sono beneficiari del contributo i familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, con sede effettiva nel territorio regionale, deceduti nell'esercizio di tali attività a seguito di azioni criminose, e i familiari di altri soggetti deceduti per effetto di un'azione criminosa commessa nelle medesime circostanze di fatto.
2. Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 21 della l.r. n. 17/2015 sono, altresì, beneficiari del contributo i familiari di soggetti residenti in Lombardia, vittime di reati di omicidio doloso, di cui all'articolo 575 del Codice penale, commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel territorio della Regione Lombardia, rispetto ai quali sia stata esercitata l'azione penale per il medesimo reato.
3. Ai sensi del comma 1 quater dell'art. 21 della l.r. n.17/2015. per familiari si intendono i coniugi non legalmente separati, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i conviventi di fatto, i figli e, in caso di assenza dei precedenti soggetti, i genitori, le sorelle e i fratelli. I familiari non devono aver concorso anche colposamente alla commissione del reato che ha cagionato il decesso o di reati connessi al medesimo.
4. Le misure di sostegno non sono concesse se la vittima della criminalità, o il familiare richiedente, alla data di presentazione della domanda, versino in una delle seguenti condizioni:
 - a) avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il

quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. In ogni caso, non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

- b) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
- c) sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Art. 3 Contributo per assistenza legale

1. Il richiedente deve costituirsi parte civile nel procedimento penale e chiedere anche la condanna alle spese legali.
2. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 20.000,00, a rimborso delle spese e degli onorari sostenuti per l'assistenza legale nei procedimenti giudiziari, penale ed eventuale civile, relativi all'evento delittuoso.
3. Il contributo può essere richiesto in ogni fase e grado del procedimento giudiziario.
4. Il contributo non è riconosciuto qualora il richiedente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
5. Il contributo è cumulabile con quelli previsti da altre norme statali o regionali, salvo che sia da queste diversamente stabilito.

Art. 4 Domanda di contributo per assistenza legale

1. La domanda di contributo può essere presentata una sola volta e da parte di un solo familiare, come individuato all' articolo 2.
2. La domanda di contributo è presentata alla competente struttura regionale, comunque, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza a pena di inammissibilità.
3. Le modalità per la presentazione della domanda di contributo, la relativa modulistica e la documentazione da allegare, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Art. 5 Restituzione del contributo per assistenza legale

1. Entro un mese del recupero delle spese in danno del condannato, il beneficiario del contributo regionale provvede a restituire il contributo erogato dalla Regione nella misura delle spese a lui rimborsate dal condannato o, comunque, nella misura in cui la sommatoria tra il rimborso e il contributo regionale superi le spese effettivamente sostenute.

Art. 6 Misura del contributo per emergenze economiche

1. Ai familiari, come individuati all'articolo 2., è riconosciuto un contributo per emergenze economiche connesse all'evento delittuoso, per le spese sostenute nei dodici mesi successivi al decesso della vittima:
 - a) per il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa o del canone di locazione relativo all'abitazione principale della vittima, solo se il richiedente sia convivente, permanga la sua residenza presso l'abitazione e non si tratti di abitazione di lusso, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072;
 - b) relative all'assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica, ricevuta presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate;
 - c) scolastiche e universitarie, relative a tasse, mensa e acquisto libri di testo, limitatamente al coniuge o convivente e figli della vittima.
 - d) funerarie.
2. Le spese documentate sono riconosciute al netto della parte assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, quali contributi statali o di altre amministrazioni pubbliche, e comunque nel limite massimo complessivo di € 20.000,00 per ciascuna vittima, indipendentemente dal numero di istanze presentate. Le spese rimborsate dalla Regione non potranno essere portate in detrazione/deduzione dalla dichiarazione dei redditi del familiare che ha ottenuto il contributo rendendo apposita dichiarazione nell'ambito della domanda di concessione del contributo di cui all'articolo successivo.
3. Il contributo è cumulabile con quelli previsti da altre norme statali o regionali, salvo che sia da queste diversamente stabilito.
4. Le spese per mutuo/affitto e scolastiche/universitarie sono riconosciute nella misura della riduzione di reddito conseguente all'evento delittuoso, tenuto conto del reddito della vittima nell'anno antecedente all'evento, come risultante da dichiarazione dei redditi dello stesso, o in assenza, sulla base di dichiarazione del familiare richiedente.

Art. 7 Domanda di contributo per emergenze economiche

1. La domanda di contributo può essere presentata una sola volta da parte dei familiari, come individuati all'articolo 2.
2. La domanda di contributo è presentata alla competente struttura regionale entro tredici mesi dal decesso della vittima della criminalità a pena di inammissibilità.
3. Le modalità per la presentazione della domanda di contributo, la relativa modulistica e la documentazione da allegare, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Art. 8 Conclusione dell'istruttoria e provvedimento di concessione del contributo

1. La competente struttura regionale conclude l'istruttoria di ciascuna domanda e adotta il provvedimento finale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della

stessa al protocollo regionale, con contestuale comunicazione degli esiti al soggetto richiedente.

2. La concessione del contributo è, in ogni caso, effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale della richiesta di contributo.

Art. 9 Verifiche e decadenza dal contributo

1. La competente struttura regionale effettua verifiche d'ufficio sulla veridicità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, disponendo, qualora ne accerti la non veridicità, la decadenza dal contributo.

— • —

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONNESSO ALL'OPERATIVITÀ DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 21 "INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ E DEI LORO FAMILIARI" L.R. N. 17/2015**Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento – adottato ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché degli articoli 2-ter e 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – specifica le finalità del trattamento, il compito di interesse pubblico e/o l'interesse pubblico rilevante perseguiti, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, nel contesto dell'operatività dei benefici di cui all'art. 21 “Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari”, l.r. n. 17/2015.

Art. 2 Definizioni e disposizioni generali

1. Nell'interpretazione del presente regolamento si applicano le definizioni enunciate all'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679.
2. Il trattamento di dati personali considerato avviene nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è svolto in conformità alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati, così come definita dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3 Titolare del trattamento

1. Titolare del trattamento in relazione alle operazioni svolte nel contesto dell'operatività dei benefici di cui all'art. 21 “Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari”, l.r. n. 17/2015 è Regione Lombardia.

Art. 4 Finalità specifiche del trattamento dei dati

1. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il titolare del trattamento adotta il processo in esame per perseguire la specifica finalità di acquisizione e gestione delle istanze di contributo per assistenza legale e/o per affrontare emergenze economiche causate dal decesso del familiare, vittima della criminalità.

La predetta finalità qualifica i connessi trattamenti come necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9,

comma 2, lett. g, Regolamento UE 2016/679, e 2-ter e 2-sexies, comma 2, lett.m), decreto legislativo 196/03.

Art. 5 Tipologie di dati trattati

1. Nel contesto dell'operatività del servizio di che trattasi e per il perseguimento della finalità esaminata, possono essere trattate le seguenti tipologie di dati:
 - a) dati comuni (anagrafici, codice fiscale e di contatto) dei soggetti;
 - b) dati particolari, giudiziari e sanitari, dati inerenti i minori, lo stato di salute, le condizioni economiche e socio assistenziali.
2. Le operazioni di trattamento sono svolte in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, e minimizzazione, in relazione alle finalità perseguite.

Art. 6 Fonti dei dati

1. I dati comuni e particolari soggetti a trattamento sono acquisiti dal titolare direttamente presso l'interessato, il quale è previamente informato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento, in conformità al disposto di cui all'art. 13, Regolamento UE 2016/679.

Art. 7 Operazioni di trattamento eseguibili

1. Nel contesto dell'operatività dei benefici di cui all'art. 21 "Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari", l.r. n. 17/2015, sono previste, e consentite, le operazioni di trattamento di dati comuni e particolari di seguito indicate:
 - a. registrazione, organizzazione, strutturazione;
 - b. estrazione, consultazione;
 - c. limitazione.
2. I dati possono essere trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 8 Ambito di comunicazione dei dati

1. Nel contesto dell'operatività dei benefici di cui all'art. 21 "Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari", l.r. n. 17/2015, i dati non sono comunicati ad alcun soggetto estraneo al trattamento.

Art. 9 Sicurezza del trattamento

1. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. In applicazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, sanciti dall'articolo 25 del Regolamento UE 2016/679, ed in ossequio ai criteri individuati al successivo articolo 32, le misure tecniche ed organizzative preposte alla salvaguardia dei diritti e delle libertà dell'interessato devono essere individuate

tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto, e delle finalità del trattamento, così come del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone fisiche.

2. Valutate le peculiarità del trattamento in esame, allo scopo di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, idoneo a proteggere i dati – tanto nella fase statica di archiviazione e conservazione, quanto in quella dinamica connessa ai processi di elaborazione delle informazioni, e per il loro intero ciclo di vita – il titolare del trattamento adotta le misure di sicurezza specificamente dettagliate nel disciplinare tecnico allegato al presente regolamento.

Art. 10 Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

1. Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità del titolare, o di un responsabile da quest'ultimo incaricato, possono, nel contesto dell'operatività dei benefici di cui all'art. 21 "Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari", l.r. n. 17/2015, accedere a dati comuni e particolari, sono adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento e alle corrette modalità attraverso le quali porre in essere le operazioni di trattamento dei dati.
2. I soggetti autorizzati al trattamento accedono ai dati secondo modalità operative e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti i compiti a ciascuno di essi attribuiti.

Art. 11 Responsabili del trattamento

1. La Società ARIA S.p.A. è responsabile del trattamento per gli aspetti riconducibili alla manutenzione e gestione della piattaforma EDMA. ARIA S.p.A. presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. I trattamenti affidati a responsabili del trattamento sono disciplinati da un contratto intercorrente tra il titolare e il responsabile, redatto in conformità ai criteri individuati all'art. 28, Regolamento UE 2016/679.

Art. 12 Informativa agli interessati

1. Il titolare del trattamento fornisce agli interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali, resa secondo le modalità previste ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679.
2. L'informativa è riportata nella modulistica approvata con decreto dirigenziale cui il soggetto interessato accede tramite il link pubblicato sul sito di Regione Lombardia. L'informativa dovrà essere compilata in sede di presentazione dell'istanza di accesso al contributo regionale.
3. Il titolare del trattamento garantisce agli interessati il pacifico e tempestivo esercizio dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 Periodo di conservazione dei dati

1. In ossequio ai principi di minimizzazione e non eccedenza del trattamento, i periodi di conservazione dei dati sono definiti secondo i seguenti criteri.
2. I dati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5, il cui trattamento è necessario per assegnare i contributi ed effettuare i relativi controlli contabili, sono conservati per 5 anni dalla loro acquisizione.
3. Sono fatti salvi, comunque, i tempi di conservazione dei dati personali previsti per l'ulteriore finalità di protocollazione ai sensi di quanto indicato dalla normativa di riferimento e conformemente a quanto previsto dal "Quadro di Classificazione e Massimario di selezione per la conservazione e lo scarto" approvato con DGR n.4568 del 17/12/2015 e s.m.i..
4. Decorso il periodo di conservazione considerato, i dati non possono più essere soggetti ad ulteriori operazioni di trattamento e sono cancellati mediante l'adozione di processi sicuri che garantiscano la definitiva inintelligibilità delle informazioni.

Art. 14 Violazioni dei dati personali

1. Il titolare del trattamento adotta specifiche soluzioni e procedure allo scopo di ridurre i rischi, e limitare le conseguenze, connessi ad eventuali ipotesi di violazioni dei dati. Tali procedure prevedono tempestive risposte nelle ipotesi di riscontrate violazioni, e includono la gestione dei processi di notificazione all'Autorità Garante e di comunicazione all'interessato.
2. In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a notificare al Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati, con la sola eccezione di quelle che non presentano un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità previste dall'articolo 33, Regolamento UE 2016/679 e, qualora non sia effettuata entro settantadue ore, è disposto che sia corredata degli specifici motivi che hanno causato il ritardo.
3. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, in aggiunta alla notificazione prevista al punto che precede, è tenuto a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, e con un linguaggio semplice e chiaro, anche all'interessato, adoperandosi in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 34, Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 Valutazione di impatto

1. Considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, nonché il particolare uso di nuove tecnologie connesso al processo in esame, il trattamento di dati personali in questa sede regolamentato è svolto dal titolare del trattamento previa conduzione di specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati, effettuata in conformità ai criteri definiti dall'articolo 35, Regolamento UE 2016/69.

ALLEGATO A

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA PRESCRITTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento, al fine di garantire un'adeguata tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nel contesto dell'operatività dei benefici di cui all'art. 21 "Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari", l.r. n. 17/2015, si attiene alla rigorosa adozione delle misure di sicurezza individuate nel presente disciplinare tecnico.

La protezione dei dati è assicurata, tanto nella fase statica di archiviazione e conservazione, quanto in quella dinamica connessa ai processi di elaborazione, ed eventuale comunicazione, delle informazioni, e per l'intero ciclo di vita dei dati, comprendente la fase di cancellazione, o distruzione, sicura delle informazioni non più soggette a trattamento.

Le misure di sicurezza definite nel presente disciplinare sono state individuate, in conformità al dettato dell'art. 32, Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto, e delle finalità del trattamento, così come del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone fisiche.

Complessivamente, le misure tecniche prescritte sono finalizzate alla tutela dei diritti fondamentali, delle libertà, e degli interessi, dell'interessato, attraverso la salvaguardia dell'integrità, della disponibilità, e della riservatezza dei dati oggetto di trattamento.

1. FASE DI RACCOLTA E/O ACQUISIZIONE DEI DATI

I dati sono acquisiti dalla Giunta di Regione Lombardia per il tramite di comunicazioni e-mail ricevute sulle caselle PEC Istituzionali dell'Ente, in linea a quanto indicato dal procedimento specifico e su caselle PEC censite nel Registro IPA.

Le caselle PEC istituzionali della Giunta di Regione Lombardia sono integrate al Protocollo Informatico dell'Ente garantito per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA, erogata da ARIA S.p.A. che è responsabile del trattamento dati per conto della Giunta di Regione Lombardia sui servizi documentali. Il servizio PEC è invece erogato attualmente dal Gestore PEC Namirial.

La Piattaforma Documentale EDMA è un servizio on premise fisicamente installato presso il datacenter di ARIA S.p.A. e soggetto a tutte le regole di sicurezza fisica e logica disciplinate dai contratti in essere tra la Giunta di Regione Lombardia e ARIA S.p.A.

La Piattaforma Documentale EDMA è certificata ISO 27001 e il Protocollo Informatico è conforme a quanto disciplinato dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalle Linee Guida in materia di Formazione, Gestione e Conservazione dei documenti.

Le e-mail ricevute sulle caselle PEC Istituzionali della Giunta di Regione Lombardia sono soggette a Protocollazione Informatica (operazione che conferisce garanzia ed integrità di quanto ricevuto) sulla base delle regole di Gestione Documentale dell'Ente, descritte nel proprio manuale di Gestione Documentale

L'accesso al contenuto delle e-mail ricevute sulle caselle PEC istituzionali della Giunta di Regione Lombardia è garantito solo ai Protocollisti dell'Ente, per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA.

Qualsiasi operazione compiuta sulla Piattaforma Documentale EDMA è opportunamente tracciata in log tecnici che consentono di verificare chi ha effettuato cosa su ciascun documento.

I servizi della Piattaforma Documentale EDMA non sono esposti in internet ma risiedono e possono essere fruiti solo all'interno della rete di Regione Lombardia.

2. FASE DI ELABORAZIONE E GESTIONE DEI DATI

L'accesso alla Piattaforma Documentale EDMA viene garantita solo ad utenti interni all'Ente della Giunta di Regione Lombardia, autenticati sul dominio di rete.

L'accesso avviene attraverso il client EDMA installato sulle Postazioni di Lavoro della Giunta di Regione Lombardia e gode anche di modalità di autenticazione in Single Sign On per il tramite del servizio di Identity Management dell'Ente.

Il sistema di Identity Management della Giunta di Regione Lombardia è integrato al sistema di gestione del personale dell'Ente garantendo che il solo personale dipendente con contratto attivo possa avere possibilità di autenticazione.

I protocollisti hanno poi opportuna profilazione garantita sulla Piattaforma Documentale EDMA, sulla base del ciclo organizzativo di richiesta in capo al Responsabile della Gestione Documentale dell'Ente e soggetto ad un processo di revisione annuale. Il servizio di Protocollo Informatico non offre funzionalità di crittografia.

I dati, poiché ricevuti per il tramite di mail non subiscono inoltre alcun processo di pseudonimizzazione. All'atto della Protocollazione la documentazione viene assegnata sempre e solo per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA ai soggetti destinatari/assegnatari della e-mail protocollata. Anche tali destinatari/assegnatari possono accedere al contenuto della e-mail per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA, sulla base delle caratteristiche di accesso precedentemente indicate.

3. PROCESSI DI COMUNICAZIONE

I documenti ricevuti per il tramite delle Caselle Istituzionali PEC sono trattati all'interno della Giunta di Regione Lombardia secondo i processi organizzativi definiti all'interno del manuale di Gestione Documentale dell'Ente.

4. CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO E CANCELLAZIONE DEI DATI

La documentazione ricevuta attraverso le caselle PEC Istituzionali della Giunta di Regione Lombardia viene gestita sulla base delle regole di gestione documentale dell'Ente.

Nessuna PEC né i dati raccolti nel registro di Protocollo vengono eliminati dalla Piattaforma Documentale EDMA.

5. AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA

La sicurezza, ed in particolar modo la sicurezza informatica, deve essere necessariamente intesa quale un processo, soggetto a costante revisione ed aggiornamento. Le misure di sicurezza e le soluzioni tecniche considerate nel presente disciplinare potranno, pertanto, essere oggetto di periodico adeguamento, in ragione dello stato dell'arte disponibile, dei relativi costi di attuazione, nonché dell'eventuale definizione di ulteriori misure di garanzie prescritte ai sensi di legge.